


TAX • AUDIT • LEGAL • ESG

# **Circolare mensile**

Giugno 2024



**Now, for tomorrow**

 **bakertilly**

## **NOTIZIE IN BREVE**

### **TAX.....5**

#### **☉ Nuova sospensione per il registro dei Titolari Effettivi .....5**

L’ordinanza del 17.05.2024 del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie ed ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile scorso per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi”.....5

#### **☉ Credito d'imposta per investimenti nella "ZES Unica" del Mezzogiorno.....5**

Il decreto 17.05.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella c.d. ZES (Zona Economica Speciale) Unica del Mezzogiorno, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. ....5

#### **☉ Cedolare secca applicabile per il conduttore “imprenditore” .....6**

La sentenza della Cassazione n. 12395/2024, oltre a risolvere il caso oggetto della controversia, pone (probabilmente) fine a una delle questioni interpretative, relative alla cedolare secca, che ha generato più contenzioso negli ultimi 13 anni, circa l’esclusione dall’applicabilità della cedolare secca per le “unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa”. ....6

#### **☉ Rimborsi IVA di nuovo possibili dopo la Brexit.....6**

Grazie a un accordo di reciprocità tra Regno Unito e Italia, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Paese oltremarica è applicabile l’articolo 38- ter del decreto IVA. ....6

#### **☉ La revisione del sistema sanzionatorio tributario.....7**

Il Consiglio dei Ministri del 24.05.2024 ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo recante la riforma del sistema sanzionatorio, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale. Le nuove sanzioni amministrative troveranno applicazione a decorrere dalle **violazioni commesse dal 1° settembre 2024**. ....7

#### **☉ Il trattamento fiscale della caparra penitenziale.....9**

Dopo molte controversie interpretative, la Corte di Cassazione ha finalmente chiarito il corretto trattamento fiscale della caparra penitenziale. L’imposta di registro del 3% risulta dovuta solo in caso di esercizio del diritto di recesso ed è scomputabile in sede di stipula del contratto definitivo. ....9



☉ **Credito d'imposta per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso - disposizioni attuative.....9**

Sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta finalizzato a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, previsto dall'art. 4 c. 7 del D.lgs. 196/2021. ....9

☉ **Regime CFC opzionale di imposizione sostitutiva.....10**

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal D.lgs. 27.12.2023 n. 209. .10

☉ **Comunicazione crediti 4.0 - Invio dei modelli tramite il portale GSE.....10**

Al fine di presentare le comunicazioni richieste dall'art. 6 del DL 39/2024 per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0 e dei crediti d'imposta R&S e innovazione, non è più possibile l'invio tramite PEC, come inizialmente previsto, ma deve essere utilizzata l'apposita procedura disponibile sul portale del GSE.10

☉ **Nuovo rinvio per plastic e sugar tax rispettivamente a luglio 2026 e a luglio 2025....11**

È stata nuovamente differita l'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax") e dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. "sugar tax").....11

☉ **Applicabilità del ravvedimento operoso per le sanzioni relative alle CU .....11**

Con la circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, qualora l'invio telematico alla stessa Agenzia della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti ...11

**AUDIT .....12**

☉ **Principi contabili: progetto dell'OIC per semplificazioni a misura di PMI .....12**

L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha avviato un progetto, già annunciato nel 2023, volto alla semplificazione dei principi contabili per le PMI, tenendo presente i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea ai fini della classificazione delle imprese. ....12

☉ **IFRS 19: pubblicato il nuovo Principio contabile .....12**

Il 9 maggio 2024, lo IASB ha informato di aver pubblicato il nuovo Principio contabile IFRS 19 per le società controllate. ....12



## LEGAL.....14

### ☉ **La Camera approva la riforma sulla responsabilità limitata dei sindaci.....14**

Il 29 maggio 2024, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica l'articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del Collegio sindacale (A.C. 1276). L'esame della proposta di legge passerà al vaglio del Senato. ....14

### ☉ **Gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo .....14**

L'art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.lgs. 219/2023 prevede per qualsiasi tributo (inclusi i tributi locali come l'IMU) e ogni fattispecie salvo le eccezioni di legge, **l'obbligo di contraddittorio preventivo** tra ente impositore e contribuente. Gli atti esclusi sono individuati dal DM 24.4.2024. ....14

### ☉ **Il Garante Privacy ribadisce i contenuti minimi della nomina a responsabile del trattamento.....15**

Di recente, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il provvedimento n. 100 del 22 febbraio 2024, utile a tutti i titolari e i responsabili del trattamento. ....15

## ESG.....17

### ☉ **Il rating ESG.....17**

La sostenibilità sta entrando sempre di più nelle realtà aziendali grazie a costanti spinte del mercato e alla lungimiranza degli imprenditori. Rimane però complesso, soprattutto per quelle organizzazioni che non hanno una strategia di sostenibilità già strutturata, identificare le aree da cui poter cominciare concretamente ad implementare la sostenibilità in azienda. ....17

## SCADENZARIO.....18



## **APPROFONDIMENTI**

### **TAX**

#### **Nuova sospensione per il registro dei Titolari Effettivi**

L'ordinanza del 17.05.2024 del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie ed ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile scorso per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei "titolari effettivi".

A seguito dell'ordinanza sopra richiamata, e fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell'udienza fissata per il 19 settembre 2024, è previsto che **siano sospesi**:

- 1) **l'azione sanzionatoria**, essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
- 2) i **controlli a campione** sulle istanze ricevute;
- 3) **l'accreditamento dei soggetti obbligati all'adeguata verifica**;
- 4) **la consultazione e l'accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse**.

Continua invece ad essere consentita **la comunicazione dei titolari effettivi** e delle relative **variazioni**.

#### **Credito d'imposta per investimenti nella "ZES Unica" del Mezzogiorno**

Il decreto 17.05.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella c.d. ZES (Zona Economica Speciale) Unica del Mezzogiorno, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle **zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo**, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per accedere al contributo, **i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.**

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia **inferiore a 200.000 euro**.



## Cedolare secca applicabile per il conduttore “imprenditore”

La sentenza della Cassazione n. 12395/2024, oltre a risolvere il caso oggetto della controversia, pone (probabilmente) fine a una delle questioni interpretative, relative alla cedolare secca, che ha generato più contenzioso negli ultimi 13 anni, circa l'esclusione dall'applicabilità della cedolare secca per le “unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa”.

Viene enunciato, infatti, il principio secondo cui il “locatore può optare per la cedolare secca **anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale**”, atteso che l'esclusione prevista dall'art. 3 c. 6 del D.lgs. n. 23/2011 “si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di un'attività d'impresa arti e professioni”.

La circostanza che l'imposta sostitutiva comporti vantaggi anche in capo al conduttore (esclusione dell'imposta di registro) non giustifica un'interpretazione diversa, da cui deriverebbe, invece, “**una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare in danno del locatore**” che è il solo soggetto abilitato a sceglierla e “**il beneficiario principale di tale regime**”.

Seguendo quanto stabilito dalla sentenza, si può, ad esempio, applicare la cedolare secca al contratto di locazione a uso abitativo stipulato, in qualità di conduttore, da un soggetto imprenditore, che affitta l'immobile per fornirlo come alloggio ai propri dipendenti.

## Rimborsi IVA di nuovo possibili dopo la Brexit

Grazie a un accordo di reciprocità tra Regno Unito e Italia, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Paese oltremarica è applicabile l'articolo 38-ter del decreto IVA.

Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, dal 1° febbraio 2020 è considerato Paese terzo rispetto all'UE. Tuttavia, per un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, ha continuato a operare come Stato membro per fini doganali, IVA e accise.

L'accordo di reciprocità finalizzato tra i due Paesi è **in vigore dal 7 febbraio 2024** ed è stato ufficializzato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22 del 2 maggio scorso.

Pertanto, per quanto riguarda i rimborsi erogabili alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con la Gran Bretagna, è **applicabile**, anche retroattivamente, **l'articolo 38-ter del decreto IVA, che estende le procedure di rimborso IVA ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi**, purché vi siano condizioni di reciprocità.



## La revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Consiglio dei Ministri del 24.05.2024 ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo recante la riforma del sistema sanzionatorio, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale. Le nuove sanzioni amministrative troveranno applicazione a decorrere dalle **violazioni commesse dal 1° settembre 2024**.

– **Definiti i concetti di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”.**

Per **crediti non spettanti** si intendono, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g-quinqies), D.lgs. n. 74/2000, i crediti:

1. fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2. che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3. utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

In caso di utilizzo di un credito non spettante si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la **sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione**.

Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
- b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Per **crediti inesistenti** si intendono, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g-quater), D.lgs. n. 74/2000, i crediti per i quali:

1. mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2. i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

In caso di utilizzo di un credito inesistente si applica la **sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione**.

Nel caso di utilizzo di un credito inesistente per il quale i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, si applica la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio (105% - 140%).



– **Ravvedimento operoso**

In tema di ravvedimento operoso sono previste le seguenti modifiche:

- a) sia pure limitatamente al singolo anno e al singolo tributo, il contribuente potrà applicare il **cumulo giuridico**;
- b) con riferimento al cumulo giuridico, occorre, anche mediante l'ausilio di appositi software, individuare la sanzione più grave, **aumentarla di 1/4 e poi applicare la riduzione da ravvedimento** parametrata alla prima violazione commessa;
- c) se non c'è stato verbale di constatazione né schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, spirato il termine della dichiarazione dell'anno in cui la violazione è stata commessa, **la riduzione della sanzione sarà sempre a 1/7**;
- d) ci saranno riduzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 che dipendono dallo stadio procedimentale in cui ci si trova (la domanda di adesione e la comunicazione di adesione al PVC ostano al ravvedimento).

– **Autotutela parziale**

Mediante l'inserimento del nuovo art. 17-bis, D.lgs. n. 472/1997 **viene riproposta l'acquiescenza processuale**. In breve, se dopo il ricorso viene disposta un'autotutela parziale il contribuente, automaticamente, ha diritto alla definizione a 1/3 (ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 15, D.lgs. n. 218/1997) rinunciando però interamente al ricorso.

– **Omesso versamento di ritenute e IVA**

Viene confermato che **i reati di omesso versamento delle ritenute e IVA** (artt. 10-bis e 10-ter, D.lgs. n. 74/2000) si consumano al **31 dicembre dell'anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione.

– **Autofattura “spia”**

La nuova formulazione dell'art. 6, comma 8, D.lgs. n. 471/1997 dispone che il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% (e non più del 100%) con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

In altri termini, le modifiche apportate sono due:

- a) la misura della sanzione in capo al cessionario/committente **viene ridotta dal 100% al 70% dell'imposta**;





- b) viene previsto che il cessionario/committente **non sia più tenuto ad emettere l'autofattura spia** per regolarizzata la mancata ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, **ma deve comunicare tale omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla medesima**, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

### Il trattamento fiscale della caparra penitenziale

Dopo molte controversie interpretative, la Corte di Cassazione ha finalmente chiarito il corretto trattamento fiscale della caparra penitenziale. L'imposta di registro del 3% risulta dovuta solo in caso di esercizio del diritto di recesso ed è scomputabile in sede di stipula del contratto definitivo.

Si segnala preliminarmente che la caparra penitenziale è una somma di denaro che viene versata in anticipo da una delle parti in un contratto, preliminare o meno. Questo pagamento serve **come corrispettivo di un futuro esercizio del recesso di una delle due parti dal contratto**.

Secondo la Corte di Cassazione, l'imposta di registro con aliquota del 3% si applica alla caparra penitenziale, così come previsto per ogni corrispettivo che sia pattuito per il caso di risoluzione di un contratto. Tuttavia, questa imposizione è dovuta **solo se il recesso dal contratto viene effettivamente esercitato**.

Se il recesso non viene esercitato e viene invece stipulato il contratto definitivo, **l'imposta pagata sulla caparra penitenziale può essere scomputata dall'imposta principale dovuta per il contratto definitivo**.

### Credito d'imposta per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso - disposizioni attuative

Sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta finalizzato a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, previsto dall'art. 4 c. 7 del D.lgs. 196/2021.

Il DM 4.3.2024 ha infatti chiarito che il credito d'imposta:

- è riconosciuto alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato al D.lgs. 196/2021, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o/e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
- è ammesso per le **spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024**, con attestazione da parte del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- spetta, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, **fino all'importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario**;



- è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza al Ministero dell'Ambiente, secondo le modalità e i termini che saranno definiti.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale.

### Regime CFC opzionale di imposizione sostitutiva

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 ha disciplinato le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal D.lgs. 27.12.2023 n. 209.

Secondo i co. 4-ter e 4-quater dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto al co. 4 lett. a) in merito al calcolo del livello di tassazione effettiva, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, possono corrispondere, "nel rispetto degli artt. 7 e 8 della direttiva 2016/1164/UE", **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio** calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

In sostanza, si tratta di un regime facoltativo che prevede una semplificazione ai fini della determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero sia dal lato della base imponibile sia dal lato dell'aliquota impositiva. Inoltre, l'opzione in esame consente di evitare l'imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera. Con il provvedimento in esame vengono stabilite **le modalità di comunicazione dell'esercizio e di revoca dell'opzione**.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per **tre esercizi** del soggetto controllante ed è **irrevocabile**. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La revoca è possibile al termine di ciascun triennio.

### Comunicazione crediti 4.0 - Invio dei modelli tramite il portale GSE

Al fine di presentare le comunicazioni richieste dall'art. 6 del DL 39/2024 per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0 e dei crediti d'imposta R&S e innovazione, non è più possibile l'invio tramite PEC, come inizialmente previsto, ma deve essere utilizzata l'apposita procedura disponibile sul portale del GSE.

Ogni comunicazione doveva essere inizialmente trasmessa tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica [transizione4@pec.gse.it](mailto:transizione4@pec.gse.it). Dalla mezzanotte del 17.5.2024, tuttavia, è stata disabilitata la modalità di invio tramite PEC (comunicato GSE 16.5.2024).

Dalle ore 10:00 del 18.5.2024 è possibile inviare i modelli di comunicazione direttamente tramite il portale GSE.



A tal fine, occorre:

- effettuare la registrazione all’“Area Clienti” del sito GSE;
- accedere all’applicazione “Transizione 4.0 - Accedi ai questionari”;
- selezionare la tipologia di investimento.

## Nuovo rinvio per plastic e sugar tax rispettivamente a luglio 2026 e a luglio 2025

È stata nuovamente differita l’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) e dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”)

In particolare la Plastic Tax, imposta ambientale sui manufatti di plastica monouso (MACSI), è stata prorogata al **1° luglio 2026**.

La Sugar Tax, istituita dalla Legge n. 160 del 2019, vede invece la sua decorrenza spostata al **1° luglio 2025**.

Le proroghe riflettono le difficoltà di applicazione e gestione dei tributi, nonché le incertezze delle imprese riguardo agli investimenti e all’aggiornamento dei sistemi contabili.

## Applicabilità del ravvedimento operoso per le sanzioni relative alle CU

Con la circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, qualora l’invio telematico alla stessa Agenzia della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti

Viene quindi espressamente superato quanto indicato nella precedente circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), che aveva escluso tale possibilità in quanto non compatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.

Il cambiamento di orientamento viene giustificato sulla base:

- delle successive modifiche intervenute in relazione al regime sanzionatorio riguardanti le violazioni relative all’omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate;
- dell’esigenza di consentire un’applicazione generalizzata del ravvedimento operoso, in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia stessa e rilascia al percipiente una Certificazione Unica tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al professionista abilitato o al CAF affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.



## AUDIT

### Principi contabili: progetto dell'OIC per semplificazioni a misura di PMI

L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha avviato un progetto, già annunciato nel 2023, volto alla semplificazione dei principi contabili per le PMI, tenendo presente i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea ai fini della classificazione delle imprese.

L'obiettivo del progetto è quello di raccogliere nei prossimi mesi i principali problemi applicativi attraverso la pubblicazione di specifici questionari rivolti ai soggetti interessati. Il progetto è stato reso noto dopo essere stato discusso nella riunione del Consiglio di Amministrazione dello stesso Organismo del 28 maggio, precisando che è stato costituito uno specifico sotto-comitato.

La direttiva cui si è fatto riferimento è la n. 2775/2023 che ha rivisto i limiti dimensionali per microimprese e imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, che deve ancora essere recepita dal nostro legislatore dovendosi applicare dal 2024. I nuovi limiti sono rilevanti, in particolare, proprio per gli adempimenti contenuti nel Codice civile per i bilanci delle microimprese previsti nell'articolo 2435-ter e per quelli relativi ai bilanci redatti in forma abbreviata di cui all'articolo 2435-bis.

**I principi che potrebbero essere oggetto di semplificazione sono diversi:** un primo esempio riguarda l'**impairment test**, ovvero le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Infatti già nel 2016 l'Oic aveva previsto l'applicazione dell'approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese. Pertanto ad oggi le imprese che superano i limiti dell'abbreviato devono effettuare l'impairment test utilizzando il modello standard che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri e che risulta piuttosto complesso per le Pmi meno strutturate che non hanno le necessarie competenze.

Un altro esempio riguarda l'applicazione alla rilevazione di crediti e debiti del **costo ammortizzato** e dell'**attualizzazione**. Oggi molte imprese, anche per evitare le complicazioni fiscali che ne derivano, non applicano tale metodo dichiarando che l'effetto è irrilevante come previsto dai relativi principi, anche se a volte tale comportamento non è scontato.

### IFRS 19: pubblicato il nuovo Principio contabile

Il 9 maggio 2024, lo **IASB** ha informato di aver pubblicato il nuovo Principio contabile **IFRS 19** per le **società controllate**.



L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emesso un nuovo principio contabile (IFRS 19) per le **società controllate**. L'applicazione di tale nuovo principio ridurrà i costi di redazione dei bilanci delle controllate pur mantenendo l'utilità delle informazioni per gli utilizzatori dei bilanci.

Quando una società madre redige un **bilancio consolidato** conforme ai principi contabili IFRS, le controllate sono tenute a riferire alla società madre utilizzando i principi contabili IFRS.

Tuttavia, per i propri bilanci, le società controllate possono utilizzare i **principi contabili IFRS**, i principi contabili IFRS per le PMI o i **principi contabili nazionali**.

Le società controllate che utilizzano i principi contabili IFRS per le PMI o i principi contabili nazionali per i propri bilanci spesso tengono due serie di **registrazioni contabili** perché i requisiti di questi principi differiscono da quelli dei principi contabili IFRS.

Le società controllate che utilizzano i principi contabili IFRS per i propri bilanci forniscono informazioni che potrebbero essere sproporzionate rispetto alle esigenze informative dei propri utenti.

Il nuovo principio **IFRS 19** consentirà di risolvere le inefficienze dovute alle citate duplicazioni in quanto:

- consentirà alle filiali di conservare un solo set di registrazioni contabili, per soddisfare le esigenze sia della società madre che degli utilizzatori dei loro rendiconti finanziari;
- consentirà la riduzione dei requisiti di informativa (l'IFRS 19 consente un'informativa ridotta più adatta alle esigenze degli utilizzatori dei loro bilanci).



## LEGAL

### La Camera approva la riforma sulla responsabilità limitata dei sindaci

Il 29 maggio 2024, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica l'articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del Collegio sindacale (A.C. 1276). L'esame della proposta di legge passerà al vaglio del Senato.

Nello specifico, la proposta approvata mira a sostituire la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei Collegi sindacali delle società per azioni, attualmente prevista dall'ordinamento, con **un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito**.

Al fine di determinare l'entità del risarcimento, viene introdotto il c.d. sistema del multiplo del compenso, organizzato in tre scaglioni e relativi moltiplicatori:

- per i compensi fino a 10.000 €, 15 volte il compenso (annuo);
- per i compensi da 10.000 a 50.000 €, 12 volte il compenso;
- per i compensi maggiori di 50.000 €, 10 volte il compenso.

Tale sistema non troverà applicazione nei casi in cui i sindaci abbiano **agito con dolo**.

La Proposta di Legge n. 1276 interviene significativamente anche sulla disciplina della prescrizione dell'azione di responsabilità, cercando di uniformare il trattamento tra i sindaci e i revisori legali. Infatti, viene introdotto un nuovo comma 4 all'art. 2407 c.c., con la previsione del termine di prescrizione quinquennale, nonché del relativo *dies a quo* che viene a coincidere con la data del deposito della relazione ex art. 2429 c.c., relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Questa novità legislativa incide significativamente sulla vigilanza dei sindaci, che ora saranno chiamati a esercitare i loro doveri con maggiore cautela, avendo la certezza che la loro responsabilità sarà limitata a casi di dolo evidente e diretto. Tale nuovo approccio intende non solo proteggere i sindaci da responsabilità ingiuste o sproporzionate, ma anche promuovere un ambiente aziendale più trasparente e responsabile.

### Gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo

L'art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.lgs. 219/2023 prevede per qualsiasi tributo (inclusi i tributi locali come l'IMU) e ogni fattispecie salvo le eccezioni di legge, l'**obbligo di contraddittorio preventivo** tra ente impositore e contribuente. Gli atti esclusi sono individuati dal DM 24.4.2024.

Gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo sono così schematizzabili:

- **Automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art. 2 del DM 24.4.2024)**

Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente **violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati** nella disponibilità della stessa Amministrazione.



Si tratta, ad esempio, dei **ruoli e le cartelle di pagamento** e ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate; gli **accertamenti parziali** e gli **atti di recupero**, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati; gli avvisi di liquidazione di disconoscimento di agevolazioni previste ai fini delle imposte d'atto ecc.

– **Atti di pronta liquidazione (art. 3 del DM 24.4.2024)**

Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione.

Si tratta sostanzialmente delle “comunicazioni bonarie” **relative alla liquidazione automatica delle dichiarazioni; dei redditi soggetti a tassazione separata; della dichiarazione IVA e delle LIPE** ecc.

– **Controllo formale della dichiarazione (art. 4 del DM 24.4.2024)**

Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di un **riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate** dai contribuenti o dai sostituti d'imposta **con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati**.

Le nuove disposizioni non disciplinano invece gli atti dei Comuni. Questi ultimi devono infatti provvedere a recepirle in autonomia e, al massimo, solo con livelli ulteriori di tutela rispetto ai principi fissati a livello statale.

Traslando i concetti generali nell'ambito dei tributi comunali, si possono ritenere esclusi dal contraddittorio le violazioni che emergono dalla **banca dati catastale**, come gli omessi versamenti rispetto a fabbricati iscritti in Catasto, o gli omessi versamenti dei tributi dovuti sulla base di quanto dichiarato dai contribuenti.

Sono anche esclusi gli atti della **riscossione coattiva**, in quanto fanno riferimento a una pretesa già cristallizzata in un atto di accertamento, come gli atti di decadenza delle rateizzazioni, posto che la decadenza va preceduta da un sollecito di pagamento delle due rate non versate nell'arco di sei mesi.

## **Il Garante Privacy ribadisce i contenuti minimi della nomina a responsabile del trattamento**

Di recente, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il provvedimento n. 100 del 22 febbraio 2024, utile a tutti i titolari e i responsabili del trattamento.

L'Autorità si è allineata a quanto sancito nelle Linee Guida 07/2020 adottate dall'European Data Protection Board ed ha quindi delineato i contenuti minimi della nomina richiesta ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Si ricorda che:

- è qualificato titolare del trattamento, ai sensi della normativa in materia di dati personali (GDPR) la persona fisica o giuridica (dunque anche una società, considerando l'ente nel suo insieme e non



l'organo amministrativo e/o il legale rappresentante) che determina finalità e mezzi del trattamento. In altre parole, è titolare del trattamento l'ente che decide quali dati trattare e per quale motivo;

- il responsabile del trattamento, invece, è colui che tratta i dati per conto del titolare, cioè per perseguire una finalità e seguendo le istruzioni impartite da quest'ultimo.

Qualora tra due soggetti si configuri un rapporto titolare-responsabile, è indispensabile che venga concluso un contratto (o altro atto giuridico) che disciplini il trattamento e che rispetti quanto sancito all'art. 28 del GDPR. Il Garante ricorda che il contenuto di tale atto non dovrebbe meramente ribadire le disposizioni del GDPR, bensì prevedere informazioni più specifiche e concrete.

In particolare, con riferimento al contenuto minimo obbligatorio, è necessario che il contratto stabilisca:

- L'oggetto del trattamento (ad esempio, registrazioni di videosorveglianza). Sebbene sia un concetto ampio, esso deve essere formulato con specifiche sufficienti affinché l'oggetto principale del trattamento sia chiaro;
- La durata del trattamento: occorre specificare il periodo di tempo esatto o i criteri utilizzati per determinarlo (ad esempio si potrebbe fare riferimento alla durata dell'accordo relativo al trattamento);
- La natura del trattamento: il tipo di operazioni eseguite nell'ambito del trattamento (ad es. "ripresa", "archiviazione di immagini" ...)
- La finalità del trattamento (ad es. la rilevazione degli ingressi illegittimi). Tale descrizione dovrebbe essere la più completa possibile, a seconda dell'attività di trattamento specifica, in modo da consentire a soggetti esterni (ad esempio il Garante) di comprendere il contenuto e i rischi del trattamento affidato al responsabile;
- La tipologia di dati personali trattati. Anche tale elemento dovrebbe essere il più puntuale possibile, non potendosi ritenere compliant un generico rimando al concetto di "Dati personali ai sensi del GDPR";
- Le categorie di interessati (ad es. visitatori, dipendenti...);
- Gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento (es. diritto del titolare di effettuare ispezioni e attività di revisione).

Oltre a quanto sopra richiamato, è poi necessario che il titolare impartisca chiare e dettagliate istruzioni al responsabile e che tanto il titolare quanto il responsabile rispettino le disposizioni del GDPR (e diano atto di impegnarsi a rispettare tali norme all'interno dell'atto di nomina).





## ESG

### Il rating ESG

La sostenibilità sta entrando sempre di più nelle realtà aziendali grazie a costanti spinte del mercato e alla lungimiranza degli imprenditori. Rimane però complesso, soprattutto per quelle organizzazioni che non hanno una strategia di sostenibilità già strutturata, identificare le aree da cui poter cominciare concretamente ad implementare la sostenibilità in azienda.

Il primo passo quindi per definire un percorso di sostenibilità e diventare una realtà resiliente e sostenibile è identificare il punto di partenza, ovvero il livello di sostenibilità già presente in azienda. Saltando questo passaggio, definire processi e iniziative legate alla sostenibilità rischia di non portare i risultati desiderati in quanto potrebbe concretizzarsi solamente in azioni isolate e poco efficaci.

Per questo motivo risulta utile utilizzare strumenti o piattaforme di Rating ESG che permettano di misurare diversi ambiti della sostenibilità e individuare così i punti di miglioramento e le aree strategiche su cui lavorare. La sostenibilità, in questo modo, viene misurata in tutte le sue aree, l'ambiente, la parte sociale e la governance, e si identifica così il vero punto di partenza su definire un percorso e crescere nel tempo.

I vantaggi dell'utilizzo di un Rating ESG sono numerosi:

- Misurare la sostenibilità è fondamentale per intraprendere un percorso concreto di miglioramento nel campo della sostenibilità, identificando le aree più critiche e implementando iniziative strategiche e azioni correttive;
- Valutare la propria sostenibilità significa soprattutto prendere coscienza del livello di attenzione che il management e le persone che sono coinvolte nelle attività aziendali hanno nei confronti di questo tema, un aspetto rilevante per qualsiasi realtà aziendale e che sarà sempre più utile per crescere;
- Spesso enti pubblici o grandi aziende chiedono alle imprese di fornire una valutazione della propria sostenibilità, un trend che è sempre più in aumento. Avere quindi una misurazione completa può garantire nuove opportunità di business una maggiore probabilità di assicurarsi e consolidare i rapporti commerciali.

Il Rating ESG ci ricorda che anche nella sostenibilità misurare è il primo passo per migliorare.



## SCADENZARIO

### Principali scadenze di giugno 2024

**N.B.** L'art. 37, D.lgs. n. 13/2024, contenente disposizioni "in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" **ha prorogato dal 30.6 al 31.7.2024 senza maggiorazione il termine di versamento del saldo 2023 / primo acconto 2024** delle imposte sui redditi / IRAP nonché del saldo IVA 2023, **a favore dei soggetti ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569)**, compresi i contribuenti forfetari / minimi nonché i soci / associati / collaboratori di società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA. I versamenti possono quindi essere effettuati entro il 31.7.2024, senza maggiorazione.

DATA	ADEMPIMENTO	
<b>17 giugno</b>	IVA Liquidazione mensile <small>(contribuenti con obbligo mensile)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	IMU Acconto 2024	Versamento della prima rata in acconto per il 2024, dell'imposta municipale propria.
<b>25 giugno</b>	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensili	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente (soggetti mensili) nei confronti di soggetti UE.
<b>30 giugno</b>	IVA Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>1° luglio</b>	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente.



<b>1° luglio (segue)</b>	IRPEF / IRES / IRAP VERSAMENTI Saldo 2023/I acc.to 2024	Versamento saldo 2023 e 1° acconto 2024 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti IRES – IRAP senza maggiorazioni, salvo proroghe.
	DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024	Versamento diritto camerale 2024, senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%, salvo proroghe
	CEDOLARE SECCA	Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione
	IMU Dichiarazione 2023	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati/aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2023 ai fini della determinazione dell'imposta.
	Rivalutazione Terreni e partecipazioni all'1.1.2024	Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata/unica soluzione dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2023.

